

In Svizzera scattano i divieti su prelievi e bonifici black list

Paolo Bernasconi

«Stiamo solo adeguando la nostra prassi a quella della concorrenza». Così rispondono i funzionari addetti alla consulenza, e anche quelli degli uffici legali e di compliance, quando si tratta delle restrizioni introdotte a Zurigo, Ginevra o Lugano rispetto al diritto dei clienti di disporre dei propri depositi. Dopo la moral suasion fioccano lettere sempre più imperative: pochi giorni or sono è la filiale svizzera di una grande banca europea a comunicare per iscritto ai clienti e ai loro fiduciari che, oltre alle restrizioni riguardo ai prelievi in contanti, entrano in vigore, con effetto immediato, restrizioni riguardo ai bonifici, ora ammessi esclusivamente a favore di un conto nominativo aperto a nome del cliente presso una banca situata in un paese Ocse; a eccezione della Svizzera e del Cile «in quanto paesi al momento presenti sulla black list italiana». Ma vengono limitati i diritti anche dei clienti residenti fuori da paesi Ocse, i quali potranno bonificare esclusivamente a favore di conti a proprio nome nel paese di residenza.

Per i clienti si tratta di un'inadempienza del contratto di mandato stipulato fra la banca ed il cliente medesimo. Una denuncia penale per appropriazione indebita presentata da un cliente contro una banca con sede a Ginevra è però stata respinta. Le banche rinviano al diritto amministrativo svizzero, in base al quale l'autorità di vigilanza svizzera, la Finma, applica sempre più rigorosamente gli obblighi sulla gestione del cosiddetto «rischio transfrontaliero». In altre parole, la Finma interviene nei confronti di banche colpevoli di non avere organizzato, messo in opera e controllato un sistema interno che deve impedire qualsiasi atto di favoreggiamento in favore di violazione fiscale di propri clienti esteri.

Una circolare in tal senso era stata inviata a tutte le banche il 29 novembre 2013 dall'Associazione svizzera delle banche. Ancora più chiaro l'ammonimento formulato dal neoeletto direttore della Finma, Mark Branson, il 17 giugno scorso. La Finma non dispone di poteri sanzionatori, pertanto raggiunge i suoi scopi applicando le norme che obbligano le banche a gestire i rischi essenziali, fra i quali rientrano ormai anche i rischi legali e reputazionali.

In sostanza, la banca deve adempiere esclusivamente il contratto civilistico di mandato oppure deve tenere conto anche degli obblighi di diritto amministrativo, prudential law? Questo il dilemma che clienti residenti all'estero hanno sottoposto alle Corti civili di varie città svizzere. A Lugano la Pretura finora ha protetto i diritti del cliente. Le banche hanno rinunciato a fare appello, determinando così un interregno giuridico che non giova a nessuno. La Finma ha emanato soltanto regole generali e si è astenuta dalle regole specifiche, per esempio riguardo al prelievo in contanti e ai bonifici da parte di contribuenti esteri qualora esistano sospetti di violazione di norme fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA